



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1541

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MARIANO VIGNAROLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 16572 del 29 luglio 2008, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mariano Vignaroli, nato a Sassuolo (MO) il 22 ottobre 1968;

VISTE le delibere OCF n. 1110 del 3 giugno 2019 e n. 1194 del 3 ottobre 2019, con cui il Sig. Mariano Vignaroli è stato, rispettivamente, cancellato dalla sezione dell'Albo unico dei



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

consulenti finanziari relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e iscritto nella sezione relativa ai consulenti finanziari autonomi;

VISTA la nota del 11 marzo 2019 (prot. n. 11328 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Mariano Vignaroli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 19 luglio 2019 e del 17 dicembre 2019 (prot. nn. 52983 e 87339 di pari date) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota dell'8 maggio 2020 (prot. n. 22120/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Mariano Vignaroli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per aver:

- comunicato informazioni non rispondenti al vero alla clientela;
- contraffatto la firma dei clienti;
- perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;
- esercitato un ruolo attivo nell'erogazione di prestiti in favore di propri clienti, anche mediante l'induzione di soggetti terzi alla concessione dei medesimi;

RILEVATO che, con nota del 18 maggio 2020 (prot. n. 23526 di pari data), il Sig. Mariano Vignaroli ha presentato, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 19 maggio 2020 (prot. nn. 23858 e 23859 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTA la nota del 5 giugno 2020 (prot. n. 26095 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato la motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti, presentata dall'interessato con nota del 3 giugno 2020 (prot. n. 25681 di pari data), concedendo la proroga del termine al 30 giugno 2020;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Mariano Vignaroli con nota del 30 giugno 2020 (prot. nn. 28734 e 28897 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 3 novembre 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 53536/20) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

addebiti contestati al Sig. Mariano Vignaroli, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Mariano Vignaroli con nota del 25 novembre 2020 (prot. n. 58671 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Mariano Vignaroli, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti, comunicazione alla clientela di informazioni e documenti non rispondenti al vero e perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'aver esercitato un ruolo attivo nell'erogazione di prestiti in favore di clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta non trascurabile, sebbene subvalente rispetto alle sopra riferite condotte, avendo il consulente assunto, non isolatamente, un indebito ruolo in una vicenda economica della clientela estranea al rapporto di mandato;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, in considerazione delle seguenti circostanze:
 - nonostante debbano ritenersi accertati tre gravi illeciti sanzionabili con il massimo edittale, ciascuno di questi risulta inerente ad un'unica vicenda afferente al medesimo nucleo familiare;
 - la complessiva condotta, seppur caratterizzata da modalità radicalmente irregolari, non era preordinata ad arrecare pregiudizio ai clienti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- al di fuori delle vicende sopra menzionate, non risultano ulteriori reclami né si ha evidenza agli atti, con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, di alcun precedente disciplinare a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Mariano Vignaroli.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Mariano Vignaroli, nato a Sassuolo (MO) il 22 ottobre 1968, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 16 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti